



BARI SOCIAL FOOD

**Gli effetti della donazione a titolo
gratuito sulle imposte**



AI FINI IVA

I beni ceduti a titolo gratuito nei confronti di enti pubblici e associazioni del Terzo Settore aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione studio o ricerca scientifica, nella forma di prodotti alimentari, **vengono considerati distrutti ai fini IVA**, ex art. 6 comma 15 L. 133/1999. Si tratta pertanto di una operazione fuori campo IVA.

L'impresa cedente può operare la detrazione dell'IVA assoluta sugli acquisti.



AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Sui beni ceduti gratuitamente (beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa), non opera la disposizione del Tuir, secondo la quale si comprende tra i ricavi il valore normale* dei beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (es.: omaggi, autoconsumo). In questo modo il legislatore ha stabilito che **le cessioni solidaristiche** ai fini del calcolo del reddito d'impresa non sono considerate ricavi, quindi **non vengono sottoposte a tassazione IRES o IRPEF.**

*Per valore normale si intende il valore commerciale del bene; ai fini delle imposte dirette l'impresa donante potrà dedurre il costo di acquisto del bene, mentre il valore normale non costituirà ricavo dell'impresa, né concorrerà ai fini IRAP. Ai fini IVA l'impresa donante non dovrà applicare l'imposta sulla merce in uscita, mentre potrà detrarre l'IVA assolta a monte per l'acquisto del bene. Per le imprese che producono il bene i costi deducibili sono: le materie prime utilizzate ed il costo del lavoro impiegato per la produzione del bene ceduto.

